

- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (diretrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 151/2011 di adozione della Variante, connesse all'attuazione di uno specifico Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 febbraio 2011 tra la Provincia di Torino e la Città di Torino, che ha sancito l'interesse della Provincia a razionalizzare la collocazione dei propri uffici anche attraverso la valorizzazione patrimoniale dei due compendi di ponte Mosca e corso Giovanni Lanza nonché l'interesse della Città a cambiare la destinazione urbanistica delle relative aree per attuare una riqualificazione dell'ambito di Ponte Mosca, anche in coerenza con le esigenze della Circostrizione 7;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- isolato compreso tra corso Giulio Cesare, Lungo Dora Firenze, via Aosta e corso Braccia, di proprietà della Provincia di Torino, denominato "Ponte Mosca" (Circostrizione 7), della superficie di mq 17.308, sito all'interno della Zona Urbana Storico Ambientale (ZUSA) XXV;
- il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto: da "Servizi pubblici S" (lettera a - Aree per attrezzature di interesse comune, v - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport, z - Aree per altre attrezzature di interesse generale) ad "Area terziaria TE con prescrizioni particolari: PONTE MOSCA";
- l'annullamento del comma 24 dell'articolo 19 delle N.U.E.A. al P.R.G. relativo alla scheda specifica compresa tra le "Altre aree per verde e servizi con prescrizioni particolari" denominata "Area ex istituto Aldo Moro";
- la modifica dell'articolo 8 del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G.C., con l'inserimento in calce al comma 56 dello stesso articolo (area normativa TE) del nuovo comma 56 quater, contenente le

seguenti disposizioni normative: "TE con prescrizioni particolari: PONTE MOSCA" di seguito riportata in sintesi:

"Art. 8 comma 56 quater "TE con prescrizioni particolari: PONTE MOSCA.

Sarà redatto un Piano esecutivo unitario di iniziativa privata per la riqualificazione dell'isolato con la realizzazione di un complesso a terziario ed a servizi dotato di adeguato numero di aree a parcheggio. (...)

Parametri urbanistico-edilizi:

Superficie Territoriale dell'ambito (ST) mq. 17.308 con Indice Territoriale di mq./mq. 1,35. La Superficie Lorda di Pavimento generata (SLP) è pari a circa mq. 23.366.

Prescrizioni particolari: i parcheggi pubblici andranno realizzati separati ed indipendenti da quelli pertinenziali. (...);

- sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - l'uso residenziale è ammesso a condizione che la destinazione terziaria non risulti inferiore al 50% della S.L.P. complessiva verificata sull'area di intervento;
 - attività espositive e congressuali e turistico-ricettive;
 - attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo;
- la Variante comporta un decremento di aree per servizi pubblici pari a circa 17.308 mq di superficie;
- sotto il profilo idrogeomorfologico l'area ricade in classe IIIb2b, di cui al comma 42 e seguenti del paragrafo 2.1.2 dell'Allegato B delle N.U.E.A. e nelle "aree inondabili" articolo 4 deliberazione n. 9/2007 del 19 luglio 2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Variante fasce fluviali del fiume Dora Riparia e capitolo 2 Parte Piana, paragrafo 2.1 Allegato B delle N.U.E.A. di P.R.G.C.; particolare attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni riportate nell'Allegato B delle N.U.E.A. "Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al PAI", al capitolo 1 "Norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo idrogeologico" ed al paragrafo 1.1 "Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti combinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia" in quanto, in prossimità dell'area edificata, si è rilevata la presenza del "Canale Ceronda";

evidenziato che:

- con riferimento al D.Lgs. 152/06 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, il Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, con determinazione dirigenziale n. 174 del 22 giugno 2011 ha escluso la variante in oggetto dalle successive fasi di valutazioni della procedura V.A.S. con prescrizioni tecniche specifiche;
- il competente Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino si esprimerà in merito alla coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" approvato dal C.C. con deliberazione del 20 dicembre 2010, i cui esiti verranno puntualmente resi noti prima dell'approvazione della Variante;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/11/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 10/10/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 252 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 26/09/2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29/759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.